

# COMUNE DI CORNO GIOVINE

## Provincia di Lodi



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**ADUNANZA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA**  
**DELIBERAZIONE N. 3 DEL 29.04.2016**

**OGGETTO:**  
**CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18.00** convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>1) BERNOCCHI PIETRO</b>	<b>X</b>	
<b>2) TANSINI GIANPIERO</b>	<b>X</b>	
<b>3) SCOLARI PAOLO</b>		<b>G</b>
<b>4) CONCOREGGI ROBERTO</b>	<b>X</b>	
<b>5) CREMASCHI LUIGI ARMANDO</b>		<b>G</b>
<b>6) GALLUZZI GIANMARIO</b>	<b>X</b>	
<b>7) COMANDÙ LUIGI</b>	<b>X</b>	
<b>8) ZIBRA ANTONELLO</b>	<b>X</b>	
<b>9) LUCCHINI AMEDEO</b>	<b>X</b>	
<b>10) PRANDINI ELIO</b>	<b>X</b>	
<b>11) MAGGI CLEMENTINA</b>	<b>X</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Nicola CARAVELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Dott. Pietro BERNOCCHI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**TENUTO CONTO** inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

**TENUTO CONTO** della delibera di approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, approvato con deliberazione C.C. n° 26 del 26.09.2014;

**CONSIDERATO** che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari\*, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 (stabilito in base agli accordi territoriali locali tra associazioni di proprietari ed inquilini in misura inferiore rispetto a quelli di mercato);

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il decreto in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo;

**VISTO** il decreto in data 01 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

**CONSIDERATA** la sospensione degli aumenti tributari degli Enti Locali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 che permette di applicare solo valori di aliquote non superiori a quelle vigenti nel 2015;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**RITENUTO**, pertanto, di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote:

- Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7) e detrazione di imposta di € 200,00 come di legge: **4,0 per mille**;
- Aliquota per terreni agricoli e aree fabbricabili: **9,0 per mille** per i terreni non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti;
- Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione e gli immobili del gruppo catastale D con esclusione della categoria D10: **10,60 per mille**;
- Aliquota per unità immobiliari a destinazione abitativa, comprese le pertinenze, concesse in comodato gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica: **9,0 per mille**; per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune **per le quali la base imponibile è ridotta del 50 per cento ai sensi dell'art.1 comma 10 L.208/2015**;

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla categoria D10 e privi delle caratteristiche di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.Lgs. 133/1997: **2,00 per mille**;

**VISTO** il D. Lgs 267/2000;

**VISTI :**

- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 31, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213;

**CON** voti unanimi favorevoli, resi in forma palese

**DELIBERA**

**DI** confermare e determinare anche per l'annualità 2016 le aliquote e le detrazioni da applicare all'imposta municipale propria IMU, come indicato di seguito:

- Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7) e detrazione di imposta di € 200,00 come di legge: **4,0 per mille**;
- Aliquota per terreni agricoli e aree fabbricabili **9,0** per mille per i terreni non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti;
- Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione e gli immobili del gruppo catastale D con esclusione della categoria D10,: **10,60 per mille**;
- Aliquota per unità immobiliari a destinazione abitativa, comprese le pertinenze, concesse in comodato gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica: **9,0 per mille**; per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune **la base imponibile è ridotta del 50 per cento ai sensi dell'art.1 comma 10 L.218/2015**;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla categoria D10 e privi delle caratteristiche di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.Lgs. 133/1997: **2,00 per mille**;

**DI** dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;

**DI** delegare il Responsabile IMU ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**DI** trasmettere la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to dott. Pietro Bernocchi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Nicola Caravella

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

*Corno Giovine, li 17.05.2016*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Nicola Caravella

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il 29/04/2016.

*Li 29.04.2016*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Nicola Caravella

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

*Li 17.05.2016*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Nicola Caravella